

## MODIFICA REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

### Art. 50 - Composizione Commissione esaminatrice 1.

La Commissione esaminatrice dei concorsi e delle selezioni per i concorsi finalizzati alle assunzioni sino alla cat. C è nominata dal Responsabile del servizio personale ed è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, coincidente di norma con il responsabile dell'area interessata e da due dipendenti esperti della materia aventi un inquadramento non inferiore al posto messo a concorso.

In caso di incompatibilità del responsabile del servizio interessato la commissione verrà presieduta dal segretario generale.

Per i concorsi finalizzati all'assunzione di organico appartenente alla categoria D la commissione è presieduta di norma dal Segretario Generale mentre gli altri due componenti sono nominati dal rappresentante legale del Comune e sono scelti tra funzionari di amministrazioni pubbliche appartenenti almeno alla stessa categoria del posto messo a concorso, docenti o liberi professionisti, esperti della materia, esterni all'Ente, riservando, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti alle donne.

La nomina deve essere effettuata a seguito di avviso pubblico.

In caso di incompatibilità del Segretario generale il presidente verrà nominato con le stesse modalità degli altri commissari fra funzionari amministrativi appartenenti ad altra pubblica amministrazione.

Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per eventuali esami di lingua straniera o per materie particolari.

In ogni commissione le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di ruolo dell'Ente, di idonea qualifica funzionale, individuato al momento della nomina della commissione.

I membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati e con i requisiti previsti dalla normativa vigente.

I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma.

Qualora nel corso dei lavori della Commissione un componente cessi dalla stessa per morte, dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, si provvede a sostituirlo secondo i criteri indicati.

Le operazioni già espletate dalla Commissione restano sempre valide e definitive ed il nuovo membro nominato nei casi predetti partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento del procedimento concorsuale. Al momento dell'assunzione dell'incarico egli ha l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali delle sedute già tenute e di tutti gli atti del concorso. L'osservanza di tale obbligo viene fatta constare nel verbale di nomina.

Decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti i componenti nei cui confronti sopravvengono procedimenti penali che determinano limitazioni alla loro libertà personale, condanne od altre cause che comportano la decadenza dalla cariche elettive o dagli uffici per i quali gli stessi avevano titolo a far parte della Commissione.

.